

REGIONE MARCHE
Assemblea legislativa

proposta di legge n. 103

a iniziativa dei Consiglieri Marinangeli, Marinelli, Bilò, Antonini, Biondi,
Cancellieri, Menghi, Serfilippi, Acciarri, Elezi, Ausili

presentata in data 30 marzo 2022

DISPOSIZIONI REGIONALI RELATIVE AL TURISMO EQUESTRE E
ALLA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' CON GLI EQUIDI

Art. 1
(Finalità e definizioni)

1. La Regione, nel rispetto della normativa statale e dell'Unione europea, con questa legge si propone gli obiettivi di:

- a) sostenere ed incentivare lo sviluppo e la diffusione del turismo equestre quale strumento di diversificazione delle attività turistiche regionali, di integrazione al reddito delle imprese agricole;
- b) promuovere lo sviluppo del territorio nel rispetto della sostenibilità ambientale e della qualità del paesaggio rurale;
- c) recuperare e valorizzare la sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici;
- d) valorizzare e promuovere le attività con gli equidi, anche attraverso il coinvolgimento con gli istituti scolastici;
- e) favorire e disciplinare la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali.

2. Ai fini di questa legge si definiscono:

- a) equidi: gli animali come individuati e definiti dalla vigente normativa statale e dell'Unione europea;
- b) turismo equestre: le attività turistiche, ludiche, ricreative, addestrative e sportive, anche a carattere economico, effettuate con l'impiego di equidi;
- c) centro ippico: insieme di strutture e di dotazioni destinate ad ospitare equidi per un loro utilizzo turistico, ludico, addestrativo e sportivo;
- d) ippovia: tracciato provvisto di segnaletica con le caratteristiche di cui al comma 4 dell'articolo 3, destinato al transito degli equidi con cavaliere e realizzato sul sedime di sentieri, carreggiate o qualsiasi altro percorso anche collocato su argini di canali, fiumi e golene;
- e) punti di sosta e ristoro: strutture adibite al ricovero degli equidi per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione di alimenti poste lungo le ippovie o nelle vicinanze, realizzate dai gestori di centri ippici, da imprese agricole o agrituristiche, nonché da imprese turistiche;
- f) associazioni rappresentative del settore equestre: associazioni a carattere nazionale, regionale o locale, senza finalità di lucro, che han-

- no fra gli scopi sociali la promozione e valorizzazione delle attività equestri;
- g) terapia assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento a valenza terapeutica finalizzato alla cura di disturbi alla sfera fisica, neuro e psicomotoria, cognitiva, emotiva e relazionale, rivolto a soggetti con patologie fisiche, psichiche, sensoriali o plurime, di qualunque origine, realizzato con l'impiego di equidi;
 - h) educazione assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo educativo che ha il fine di promuovere, attivare e sostenere le risorse e le potenzialità di crescita e progettualità individuale, di relazione ed inserimento sociale delle persone in difficoltà, realizzato con l'impiego di equidi;
 - i) attività assistita con gli equidi: in conformità a quanto previsto dalle linee guida nazionali "Interventi assistiti con gli animali", approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in data 25 marzo 2015, l'intervento di tipo ludico, ricreativo e di socializzazione attraverso il quale si promuove il miglioramento della qualità della vita delle persone e la corretta interazione uomo-animale, realizzato con l'impiego di equidi.

Art. 2

(Principio della concertazione)

1. La Giunta regionale, gli enti locali, le associazioni pro loco, gli enti parco, i gruppi di azione locale e i gestori delle aree naturali protette, nella individuazione delle ippovie, nella realizzazione di interventi strutturali ed infrastrutturali e nella definizione di iniziative promozionali in materia di turismo equestre, sono tenuti a sentire le associazioni rappresentative del settore equestre aventi competenza territoriale nei comuni o ambiti territoriali interessati alle ippovie o alle attività equestri, e a raccordarsi con le stesse per la realizzazione delle comuni iniziative programmate.

Art. 3*(Ippovie delle Marche)*

1. La Giunta regionale, per le finalità di cui all'articolo 1, promuove la realizzazione di ippovie mediante la riapertura e la manutenzione straordinaria e ordinaria di sentieri, carreggiate, il completamento di tracciati già esistenti o di collegamenti, con priorità alla sentieristica equestre posta nelle aree naturali e a parco, nonché nelle vicinanze di zone storico-culturali, archeologiche, panoramiche, di antichi borghi rurali e montani, di itinerari enogastronomici, nel rispetto della normativa statale vigente.

2. Al fine di consentire un sistema di rete tra le ippovie, la Giunta regionale disciplina e promuove l'individuazione e la realizzazione di tracciati di collegamento tra le ippovie, denominati "vie verdi o green way", non asfaltati, aperti al transito di tutti gli utenti e mezzi non motorizzati, al di fuori dei centri urbani, con tracciati paralleli o alternativi.

3. Gli interventi strutturali di realizzazione, ripristino, segnalazione e manutenzione delle ippovie sono realizzati nei terreni di cui si dispone di titolo e salvi i diritti di terzi, a una distanza non inferiore a 150 metri dagli appostamenti ad uso venatorio, dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali, dagli enti parco regionali e nazionali, dalle associazioni pro loco di cui alla legge regionale 11 luglio 2006, n. 9 (Testo unico delle norme regionali in materia di turismo), dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea.

4. La Giunta regionale disciplina i requisiti e le caratteristiche tecniche delle ippovie, i limiti di utilizzazione a fini equestri delle ippovie collocate in aree sensibili dal punto di vista naturalistico, idraulico e della sicurezza, anche in relazione all'utilizzo plurimo della sentieristica per cicli e trekking, nonché le condizioni per l'adozione, la localizzazione e la posa in opera della segnaletica turistica uniforme in tutti i tracciati del territorio regionale.

5. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale provvede ad istituire, e successivamente ad aggiornare, sentiti gli enti competenti, il Registro regionale delle ippovie delle Marche, al quale possono essere iscritte le ippovie che rispettano i requisiti definiti ai sensi del comma 4.

6. La Giunta regionale concede ai soggetti di cui al comma 3 contributi per la realizzazione, la manutenzione e la segnalazione delle ippovie

delle Marche fissando i criteri e le modalità per l'assegnazione dell'intervento pubblico.

7. La Giunta regionale disciplina altresì la concessione di contributi a enti locali, associazioni pro loco, associazioni rappresentative del settore equestre nonché ai Consorzi di gestione delle ippovie di cui all'articolo 4 per la realizzazione di iniziative di promozione, comunicazione e di animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre, alla promozione della vacanza con equidi e alla conoscenza e fruibilità da parte dei turisti delle ippovie marchigiane.

8. I contributi di cui a questa legge sono concessi nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.

Art. 4

(Gestione delle ippovie delle Marche)

1. La funzione di soggetto gestore di un'ippovia o di un sistema integrato di ippovie è svolta, in relazione alle specifiche situazioni territoriali:

- a) dagli enti locali, dagli enti gestori delle aree naturali protette regionali o nazionali, dalle associazioni pro loco, dai gruppi di azione locale istituiti ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea;
- b) dai Consorzi di gestione delle ippovie, costituiti su base volontaria fra i soggetti di cui alla lettera a), le associazioni rappresentative del settore equestre, e gli altri portatori di interesse con riferimento al territorio dell'ippovia o del sistema integrato di ippovie.

2. Ai soggetti gestori delle ippovie competono:

- a) l'obbligo di garantire la manutenzione ordinaria e straordinaria delle ippovie esistenti per una fruizione in sicurezza da parte dei frequentatori;
- b) la realizzazione di attività di promozione, informazione, comunicazione e animazione turistica delle ippovie, finalizzate allo sviluppo del turismo equestre.

3. La Giunta regionale disciplina le modalità per la costituzione, il riconoscimento e il funzionamento dei Consorzi di gestione delle ippovie, sulla base dei seguenti criteri generali:

- a) non perseguimento di fini di lucro;
- b) coerenza territoriale e ampio grado di rappresentatività degli enti e delle associazioni consorziate rispetto ai territori interessati dall'ippovia o dal sistema integrato di ippovie.

4. Nella concessione dei finanziamenti di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 3, è riservata priorità ai Consorzi di gestione delle ippovie riconosciuti ai sensi di questo articolo.

Art. 5

(Punti di sosta e di ristoro)

1. Lungo le ippovie sono utilizzabili, per la realizzazione di punti di sosta e di ristoro opportunamente attrezzati:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni, purché direttamente accessibili dall'ippovia.

2. Gli immobili di cui al comma 1 sono utilizzati per la sosta, l'abbeveraggio e la somministrazione non assistita di prodotti per l'alimentazione degli equidi, nel rispetto delle norme in materia di benessere degli animali.

3. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli immobili e i beni nella disponibilità della Regione, delle province, degli enti locali o di altri soggetti pubblici, non più utilizzati e posti nelle vicinanze delle ippovie, possono essere concessi in uso ai centri ippici, alle associazioni rappresentative del settore equestre o alle imprese agricole o agrituristiche, nonché alle imprese turistiche che ne facciano richiesta per l'utilizzo o l'adattamento in punti di sosta e di ristoro, nel rispetto della normativa urbanistica ed edilizia vigente.

4. La Giunta regionale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, definisce criteri e modalità per l'individuazione degli immobili di sua proprietà e per la relativa concessione in uso.

Art. 6
(Centri ippici)

1. Ai fini di questa legge, i centri ippici sono composti da strutture mobili e immobili destinate ad ospitare equidi per attività sportiva, ludica, addestrativa o turistica e sono realizzati nelle zone appositamente previste dagli strumenti urbanistici comunali o, in mancanza di specifica individuazione, in zona agricola.

2. Per la realizzazione del centro ippico sono utilizzabili, a condizione che siano conformi alle previsioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi:

- a) i fabbricati rurali o parte di essi, nella disponibilità dell'azienda agricola;
- b) i fabbricati rurali non più funzionali alla conduzione del fondo;
- c) gli immobili non utilizzati da almeno cinque anni.

3. La Giunta regionale adotta disposizioni generali per i centri ippici, dirette a garantire almeno i seguenti requisiti e condizioni:

- a) la tutela della salute e la sicurezza delle persone che usufruiscono delle attività svolte dal centro ippico;
- b) la salvaguardia e il benessere degli equidi presenti;
- c) la presenza di istruttore titolare di brevetto in relazione all'attività svolta dal centro ippico, ovvero in base alla prevalenza dell'attività sportiva equestre, dilettantistica o agonistica, o dell'attività di turismo equestre;
- d) la presenza nel centro ippico di un numero di recinti tale da consentire agli equidi di disporre di spazi adeguati per sostare;
- e) la possibilità di sostare nei recinti per un congruo numero di ore durante la giornata.

4. Nella concessione di benefici pubblici è accordata priorità ai centri ippici che sviluppano reti di impresa e sono in grado di realizzare iniziative di stabile collaborazione che rendano possibile l'interconnessione fra i centri ippici e l'attività di fruizione delle eccellenze turistiche, storiche, culturali e paesaggistiche del territorio.

Art. 7

(Terapia, educazione e attività assistita con gli equidi)

1. Nell'ambito della valorizzazione e promozione delle attività con gli equidi, la Regione promuove e disciplina la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi quali strumenti finalizzati alla cura e al recupero delle persone affette da disagio comportamentale o sociale o da limitazioni fisiche o sensoriali, che possono giovare dell'impiego e del contatto con gli equidi allo scopo di favorire la loro integrazione sociale e migliorare la qualità della vita.

2. Le modalità operative per disciplinare la terapia, l'educazione e l'attività assistita con gli equidi sono definite dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore di questa legge, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale e delle linee guida nazionali.

Art. 8

(Valorizzazione delle attività con gli equidi)

1. In connessione con lo sviluppo del turismo equestre, la Regione promuove e attua politiche finalizzate al recupero e alla diffusione degli antichi mestieri e delle attività tipiche del comparto equestre, mediante attività di formazione e aggiornamento professionale, anche mediante progetti da attuarsi attraverso il coinvolgimento con gli istituti scolastici.

2. La Giunta regionale disciplina gli interventi formativi relativi alle specifiche e tradizionali attività legate al comparto equestre, nel rispetto della vigente normativa dell'Unione europea e statale.

3. La Giunta regionale promuove altresì il significato del ruolo e l'impiego di equidi quale elemento di valorizzazione della cultura e della tradizione locale sostenendo, in connessione con la valorizzazione del turismo equestre, la realizzazione di iniziative culturali e di manifestazioni locali nel rispetto del benessere degli equidi e preservando gli stessi da ogni forma di abuso nel loro impiego.

Art. 9

(Norma transitoria)

1. In sede di prima applicazione di questa legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della medesima, la Giunta regionale provvede agli adempimenti di cui al comma 3 dell'articolo 6.

Art. 10

(Disposizioni finanziarie)

1. Al finanziamento degli interventi di questa legge concorrono risorse regionali, statali e dell'Unione europea, in quanto compatibili.

2. Per l'attuazione degli interventi previsti da questa legge, è autorizzata:

- a) per l'anno 2022: la spesa di euro 50.000,00 a carico della Missione 06 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1;
- b) per l'anno 2023 una spesa massima complessiva pari a euro 150.000,00 come suddivisa: quanto a euro 50.000,00 a carico della Missione 06 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 1 e quanto a euro 100.000,00, a carico della Missione 06 "Politiche giovanili, Sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2.

3. La copertura degli oneri autorizzati alla lettera a) del comma 2 è garantita dalle risorse iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", Titolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

4. La copertura degli oneri autorizzati alla lettera b) del comma 2 è garantita, per euro 50.000,00 dalle risorse regionali iscritte a carico della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 01 "Fondi di riserva", Titolo 1 e per euro 100.000,00 dalle risorse regionali già iscritte a carico della Missione 06 "Politiche giovanili, Sport

e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 dello stato di previsione della spesa del bilancio 2022/2024.

5. Per gli anni successivi le spese sono autorizzate con legge regionale di approvazione dei rispettivi bilanci.

6. Per effetto della lettera b) del comma 2, l'autorizzazione di spesa per l'anno 2023 iscritta nella Missione 06, Programma 01 della Tabella E della legge regionale 31 dicembre 2021, n. 38 (Disposizioni per la formazione del bilancio 2022/2024 della Regione Marche. Legge di stabilità 2022) relativa alla voce “Contributi ai Comuni per la realizzazione di ippovie – CNI/22” è ridotta di euro 100.000,00.

7. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni necessarie ai fini della gestione.